



PARTE SPECIALE C

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO EX ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA
1	28/09/2018	Aggiornamento	CdA
2	20/07/2020	Aggiornamento	CdA

1. FINALITA'

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria nonché dalle “best practice” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione. Il sistema dei controlli, con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:
 - i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
 - standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
 - standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale), e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L'insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

<p><u>Definizione:</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi Divieto di pubblicizzare beni o servizi Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.</p>
<p><u>Condotta:</u> Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.</p>

Casistica:

Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui

- omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

<p><u>Definizione:</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p>
--

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Casistica:

In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:

- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo.
- nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Definizione:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Art. 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

Definizione:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:

sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

E' auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La più recente giurisprudenza ha inoltre riconosciuto l'integrazione del reato di auto riciclaggio qualora l'impresa utilizzi le retribuzioni estorte al dipendente per autofinanziare l'attività imprenditoriale, in modo da ostacolare la corretta identificazione della provenienza delle somme oppure qualora i fondi illecitamente estorti, frutto del mancato pagamento di quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente e permessi non goduti, venivano reimmessi nel circuito aziendale per pagare le provvigioni o altri benefits aziendali in nero a favore dei venditori della società.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

3. LE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Attraverso l'analisi dei rischi sono state individuate le seguenti attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01:

- 1. Approvvigionamenti di beni e servizi**
- 2. Gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)**
- 3. Gestione adempimenti fiscali e tributari**
- 4. Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni**

4. I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benessere da parte del responsabile;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia;
- aprire e/o in qualsivoglia modo utilizzare conti correnti intestati alla Società in Italia e/o all'estero, se non a fronte di espressa delibera del Consiglio di Amministrazione.

A ciò si aggiunga che è **obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- corrispondere le retribuzioni e tutto quanto dovuto ai lavoratori nel rispetto del CCNL applicabile;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- formalizzare i contratti/accordi con i fornitori.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate: disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;

- Segregazione dei compiti: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

5.1.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

6. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

6.2 Principi di comportamento e Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

1. Approvvigionamenti di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Approvvigionamenti di beni e servizi e Consulenze e prestazioni professionali*" individuati nella "Parte Speciale A" alla quale si rimanda.

Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica, a cura delle strutture competenti, appartenenti alla Società e alla società che svolge le attività in service, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti;
- l'attribuzione alla struttura competente appartenente alla Società e alla società che svolge le attività in service, della responsabilità di definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- l'identificazione di struttura della Società o della società che svolge le attività in service responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

2. Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "*Gestione incassi e pagamenti*" individuati nella "Parte Speciale A" alla quale si rimanda.

Inoltre, la regolamentazione dell'attività garantisce:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e la previsione di regole specifiche per la gestione di eventuali anomalie (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza.

Tale processo viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

La definizione di ruoli, responsabilità e le modalità operative per lo svolgimento dell'Attività Sensibile sono disciplinate dal sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, tra cui, in particolare, la procedura di raccordo e coordinamento:

- “Gestione degli acquisti di beni e servizi” di Ergosud.

3. Gestione Adempimenti Fiscali-Tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione di tale ambito, si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale L dedicata ai reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

4. Gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla gestione di tale ambito, si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale A dedicata ai reati contro la PA previsti dagli artt. 24-25 del D. Lgs. 231/01.

7. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio deve immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.